

Ricette contro i contratti non richiesti

Aspettando le misure dell'Autorità i possibili rimedi per i clienti finali

di T. Sogari e F. Piron *

Roma, 25 novembre - L'azione di contrasto al crescente fenomeno dell'attivazione di contratti non richiesti, così come evidenziato anche nelle "Linee strategiche per il triennio 2011-2013", è uno degli obiettivi principali che si è posto il nuovo Collegio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ("AEEG"), che, già quest'estate, con Delibera VIS 76/11 ha avviato un'attività di ricognizione volta ad acquisire informazioni ed argomentazioni sulla problematica dei contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e/o di gas, prevedendo un'ampia partecipazione di tutte le parti interessate (operatori, consumatori, associazioni di categoria).

Stando a quanto anticipato dall'AEEG, dovrebbero essere adottate in tempi relativamente rapidi soluzioni efficaci e condivise per arginare una problematica che sta assumendo proporzioni sempre maggiori.

Secondo i dati forniti dallo Sportello del Consumatori negli ultimi 18 mesi sono state circa 3.500 le segnalazioni in tutta Italia (in testa Campania, Lazio, Puglia e Toscana) e l'84% di tali segnalazioni riguarderebbero proprio condotte commerciali scorrette compiute, a danno dell'utenza domestica, da parte incaricati di alcune società di vendita che propongono nuovi contratti di fornitura, rilasciando informazioni false ed ingannevoli (ad es. la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura viene presentata come sottoscrizione di moduli relativi a sconti sulle bollette o ad aggiornamenti tariffari, oppure si fa credere che il contratto di fornitura è in scadenza e che perciò si rende necessaria la stipula di uno nuovo, e così via) o arrivando, in taluni casi, addirittura a falsificare la firma del contraente (ignaro).

In attesa delle misure che verranno apprestate dall'AEEG, vi sono peraltro già alcuni "rimedi" azionabili sia a tutela del cliente finale/consumatore che delle società di vendita/soggetto imprenditore leso dalle predette condotte scorrette.

Dal lato del consumatore (definito quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) le condotte in esame si possono configurare, ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e ss.mm.ii.) come "pratiche commerciali scorrette", a seconda dei casi "aggressive" o "ingannevoli".

Il Codice, infatti, definisce una pratica commerciale come "scorretta" *"se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta..."* (cfr. art. 20). Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette ed appresta, avverso tale tipologia di condotte, una specifica tutela la cui competenza spetta all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM). L'AGCM - d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse - se ritiene che sussistano idonei elementi indiziari, avvia un apposito procedimento istruttorio; se all'esito dell'istruttoria svolta viene accertata la sussistenza di una condotta configurabile quale pratica commerciale scorretta, la medesima Autorità adotta nei confronti del professionista/impresa un provvedimento con cui: 1) vieta la continuazione delle condotte illecite e ne elimina gli effetti (per quanto possibile); 2) commina una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 500.000, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione.

Molto spesso le condotte scorrette poste in essere rivestono per l'appunto, ed altresì, profili di illiceità per violazione espressa del Codice di Condotta Commerciale (si pensi alla violazione di tutte quelle norme che impongono al personale commerciale di presentarsi al Cliente fornendo informazioni precise e veritiere circa la società di vendita, l'offerta commerciale proposta, ecc.), sotto tali aspetti le medesime condotte possono essere, dunque, ulteriormente oggetto di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi da parte dell'AEEG. Inoltre, mentre la tutela apprestata

dall'AGCM (ai sensi del Codice del Consumo) è "accessibile" – con specifico riferimento al mercato dell'energia – soltanto al cliente "domestico" (*i.e.* al "*consumatore*" definito dal medesimo Codice del Consumo come la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, professionale, ecc.), l'AEEG ha senza dubbio (da un certo punto di vista) un perimetro più vasto per intervenire, in quanto il Codice di Condotta Commerciale, come noto, si applica sia ai rapporti con i Clienti "domestici" che con i Clienti "non domestici" (titolari di P.Iva) alimentati in bassa tensione o con consumi non superiori a 200.000 smc/anno.

Dal lato della società di vendita/soggetto imprenditore leso, le condotte sopra descritte possono, invece, senza alcun dubbio qualificarsi come atti di "concorrenza sleale", ex art. 2598 c.c..

Il citato art. 2598 - oltre a prevedere comportamenti tipici di concorrenza sleale (commi 1 e 2) – contiene, infatti, al suo comma 3 una clausola generale idonea ad abbracciare tutti quei comportamenti che, anche se non tipizzati, integrino gli estremi della concorrenza sleale. In particolare, *"compie atti di concorrenza sleale chiunque...3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"*.

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa l'autore è tenuto al risarcimento dei danni; accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume. Con la pronuncia di accertamento di atti di concorrenza sleale il Giudice, oltre a condannare l'autore al risarcimento dei danni subiti dal concorrente, inibisce la prosecuzione della condotta e può anche disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale.

***Partner CBA Studio Legale e Tributario**

[25/11/2011]

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.
www.quotidianoenergia.it